

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

NEGOZIAZIONE VOLONTARIA - ART 2

PUO' PRECEDERE O SEGUIRE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

PUO' ESSERE ALTERNATIVA A MEDIAZIONE VOLONTARIA

EVENTUALE ACCORDO COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO

NO INCENTIVI FISCALI

Negoziazione condizione di procedibilità – art 3 D.L. 132/14

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Allo stesso modo deve procedere, **fuori dei casi previsti** dal periodo precedente e **dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro....

Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

(DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 Articolo 9) **da 10/2/2015**

CONTRATTO DI TRASPORTO

- art. 1, comma 249 della L.190/2014: *"Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub- trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso.*
- *le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".*
- Trib. Genova, ord. del 28.04.2017 esclude la condizione di procedibilità nel contenzioso relativo a contratti di trasporto in cui siano parte i consumatori per contrarietà con la direttiva UE 11/13 (ADR consumatori)

ART 3 D.L. 132/14

1. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, **assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.**

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale **la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).**

art 3 d.l. 132/14

3. non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. Lo svolgimento della negoziazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 28 del 2010, laddove prevede l'obbligatorietà della **mediazione** nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, con riferimento all'art. 3 Cost. in relazione al raffronto con la disciplina legislativa della **negoziazione assistita** da uno o più avvocati, che non deve essere esperita né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. **Il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stesa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.** L'evidenziata disomogeneità delle due fattispecie ne preclude, dunque, una comparabilità idonea a integrare l'asserita violazione dell'art. 3 Cost.


Corte cost., Sent., (ud. 06-03-2019) 18-04-2019, n. 97

QUALE NEGOZIAZIONE PER LA FAMIGLIA?


Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. **In mancanza di figli** minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il **tribunale competente** il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.



In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.



Nell'accordo si dà atto che gli avvocati:

Autografia firme
Conformità accordo
a principi

1.hanno tentato di conciliare le parti

2.le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare

3. hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

SIMeF Società Italiana
di Mediazione Familiare

AIMEF Associazione Italiana Mediatori Familiari
Sede Nazionale: Via Montanara, 22 - 52100 Arezzo (AR) Tel/Fax 0575 942136



L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

(dalla data certificata nell'accordo per separazione art 12, comma 4)



L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito **delle certificazioni di cui all'articolo 5.** (dalla data di consegna della copia autenticata del documento). La trasmissione dell'accordo può essere posta a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, a patto che sia esplicitato nel testo



No contributo unificato, no bollo Min Giust 13/3/15

All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.


Art. 12.

1. I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

non in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, **la dichiarazione** che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.



L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni

L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali

Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, secondo condizioni concordate, l'ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni dai coniugi, **li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.**